

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE TERZA PENALE

ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER LA DECISIONE SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - art. 24 bis c.p.p. -

Il Tribunale, visti gli atti del procedimento penale sopra emarginato, a carico -fra gli altri- dei seguenti imputati:
•••
2) elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Avv. Fabrizio VOLTAN del Foro di Torino, difeso di fiducia dagli Avv. ti Fabrizio VOLTAN e Vittorio DEL MONTE del Foro di Torino;
elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. Deborah ABATE ZARO del Foro di Torino;
•••
8) , elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. Alberto MITTONE del Foro di Torino;
····
11) ex art. 161 c.p.p. presso il difensore di fiducia, Avv. Riccardo PEAGNO del Foro di Torino;
•••
dichiaratamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Torino, strada del Bellardo 2, difeso di fiducia dall'Avv. Fabrizio SIGGIA del Foro di Roma;
•••
Udite le questioni preliminari proposte dai difensori degli imputati alle udienze del 3 febbraio e 27 aprile 2023, sentito il P.M.,

OSSERVA

Il presente giudizio dibattimentale concerne complessivamente ventidue imputati e ottanta capi d'imputazione (la numerazione giunge fino al n. 86, ma mancano i capi 48, 64, 71, 78, 79 e 80).

Alle udienze del 3 febbraio e 27 aprile 2023 sono state proposte numerose eccezioni di nullità di atti procedimentali vari e del decreto che dispone il giudizio. Oltre a ciò, sono state riproposte, a norma dell'art. 21 comma 2 ultima parte c.p.p., le eccezioni di incompetenza territoriale già respinte dal giudice dell'udienza preliminare.

Ad avviso di questo collegio le eccezioni di incompetenza rivestono carattere assolutamente preliminare e pregiudiziale a qualsiasi altra decisione: anche la validità / invalidità degli atti deve infatti essere valutata dal giudice competente.

Alcune delle eccezioni di incompetenza proposte sono oggettivamente complesse e controvertibili; ciò induce questo collegio a proporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione a norma dell'art. 24 bis c.p.p., al fine di poter proseguire muovendo da presupposti certi in tema di competenza.

Le eccezioni di incompetenza territoriale che si rimettono alla suprema corte sono state proposte dai difensori degli imputati | e vanno qui di seguito singolarmente esaminate. A) Gli sono addebitati i capi 1) (turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p.), 2) (corruzione passiva propria continuata ex artt. 81 cpv. e 319 c.p.) e 3) (traffico di influenze illecite ex art. 346 c.p.). Non sono state proposte eccezioni relativamente al capo 1 (per il quale risulterebbe ormai decorso il termine prescrizionale), ma soltanto con riguardo ai capi 2) e 3). Tali reati -stando al tenore letterale del capo d'imputazione, e impregiudicata ogni futura valutazione di merito- sarebbero maturati nell'ambito di prolungati rapporti tra il sen. e sarebbero stati commessi allo scopo di favorire le e l'imprenditore imprese amministrate da quest'ultimo; più in particolare: al capo 2) si contesta una sistematica "messa a disposizione" del pubblico ufficiale nei confronti dell'imprenditore, in particolare al fine di far revocare un'informazione interdittiva antimafia che era stata emessa dalla Prefettura di Milano relativamente alla società amministrata dal quest'ultimo, dal canto suo, avrebbe compensato con una serie di dazioni in denaro o altre utilità; al capo 3) si ipotizza che il sen. abbia sfruttato le sue relazioni con altri pubblici ufficiali al fine di agevolare in modi diversi le attività del successi il quale gli avrebbe dato in cambio le medesime utilità già indicate al capo 2). Esaminando per primo il più grave reato sub 2), va evidenziato che esso è stato strutturato dal P.M. come un reato continuato ex art. 81 cpv. c.p.: si addebita infatti al sen. di aver messo a disposizione la propria funzione agendo "con più azioni esecutive

di un medesimo disegno criminoso", a vantaggio delle imprese amministrate da

, e di avere perciò ricevuto dai predetti imprenditori denaro e altre utilità.

Sempre stando al tenore letterale del capo d'accusa, le illegittime percezioni da parte del sen. sarebbero state otto e sarebbero avvenute in tempi e luoghi diversi; precisamente:

- 1) prestito di euro 150.000,00 accreditati su un conto corrente acceso in Roma, via del Parlamento 2, in data 20 maggio 2010, in assenza di garanzie e di fatto ratealmente restituiti entro il 6 settembre 2012 al tasso d'interesse dello 0,85% annuo;
- 2) prestito di euro 14.000,00 accreditati su un conto corrente acceso in Roma, via del Parlamento 2, ancora in data 20 maggio 2010, e restituiti -non interamente- con due bonifici rispettivamente di euro 4.000 il 14 ottobre 2014 ed euro 9.000 il 12 aprile 2016;
- 3) prestito di euro 30.000,00 accreditati su un conto corrente acceso in Roma, via del Parlamento 2, in data 16 febbraio 2016, e restituiti solo nella misura di euro 9.000,00 in data 12 aprile 2016 (non è chiaro se si tratti della medesima restituzione citata da ultimo al paragrafo precedente);
- 4) utilizzo gratuito di due box auto ubicati in Torino nel periodo da aprile 2014 al 2017;
- 5) utilizzo gratuito di un'utenza telefonica mobile dal 4 agosto 2014 in poi;
- 6) cena del costo di euro 539,00 presso un ristorante di Torino in data 4 luglio 2015;
- 7) consegna di un tapis roulant, in luogo non indicato, a gennaio 2018;
- 8) fruizione del sostegno alla campagna elettorale attraverso una cena per raccolta fondi organizzata a Venaria Reale (TO) nel marzo 2018 (o data anteriore prossima).

Così sintetizzati i fatti, e passando alla loro valutazione in termini giuridici ai fini della competenza, va detto, in primo luogo, che la scelta del P.M. di ricostruire la descritta vicenda come un reato continuato non sembra aderente alla più aggiornata giurisprudenza di legittimità, che nelle ipotesi di stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi privati ravvisa un caso di **reato permanente** (così, da ultimo, C. Cass., sentenze n. 16781 del 2021, RV 281089; n. 51126 del 2019, RV 278192; n. 40237 del 2016, RV 267634).

Seguendo questa ricostruzione, e considerando perciò il reato sub 2) come un reato permanente, la competenza dovrebbe essere attribuita, ex art. 8 comma 3 c.p.p., al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, id est Roma, che è il luogo in cui aveva acceso il conto corrente su cui pervennero, in data 20 maggio 2010, i due accrediti di euro 150.000 e rispettivamente 14.000 indicati sopra ai punti 1) e 2).

E' appena il caso di aggiungere che la particolare forma in cui è avvenuta la dazione (=accredito su conto corrente bancario mediante bonifico) non esercita alcuna particolare influenza sulla determinazione della competenza, avendo la Corte di Cassazione più volte statuito che -in siffatte ipotesi- per determinare la competenza "occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente": così Cass. sent. n. 37400 del 2016, RV 268011; negli stessi termini si è pronunciata la suprema corte in un caso di millantato credito (sent. n. 50078 del 2014, RV 261540), avendo ravvisato la competenza del tribunale di Roma perché "i bonifici sono stati effettuati presso

7

istituti di credito di Roma ove risultano allocati i conti di riferimento della detta società" (sentenza cit., paragrafo 3).

* * *

A questa conclusione si potrebbe obiettare che essa sovrappone indebitamente una propria ricostruzione giuridica a quella -diversa- che il P.M., arbitro assoluto della formulazione dell'accusa, ha scelto di dare.

Occorre dunque confrontarsi anche con l'impostazione adottata dal P.M., e tener fermo che le otto percezioni di utilità sopra individuate costituiscano altrettanti reati distinti unificati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p.: per essi è competente (ex art. 16 comma 1 c.p.p.) il giudice del luogo ove è stato commesso il reato più grave e, in caso di pari gravità, il giudice del luogo del primo reato.

Non sembra influire sul problema il fatto che la pena edittale per il reato di cui all'art. 319 c.p. sia variata nel tempo.

Come è noto, fino a novembre 2012 essa era quella della reclusione da due a cinque anni; dopo l'entrata in vigore della l. 190/2012, e fino a giugno 2015, è stata quella della reclusione da quattro a otto anni; attualmente, dopo l'entrata in vigore della l. 69/2015 (e cioè dopo il 14 giugno 2015), è quella della reclusione da sei a dieci anni.

Si potrebbe perciò opinare che, a norma dell'art. 4 c.p.p., i reati di maggiore gravità siano gli episodi corruttivi asseritamente commessi dopo il 13 giugno 2015.

Su questo specifico tema, tuttavia, la Corte di Cassazione ha già fornito due interventi chiarificatori. Ci si riferisce alle sentenze n. 348 del 21.4.2017 (dep. 9.1.2018), RV 271995 e n. 9839 del 2019 (non massimata). Nella prima la Suprema Corte ha chiarito che "l'individuazione del reato più grave, ai sensi dell'art. 16 comma 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell'esercizio dell'azione penale", con ciò sostanzialmente parificando -ai fini che qui interessano- tutti i diversi episodi delittuosi omogenei a prescindere dalla pena edittale per essi prevista nel momento della consumazione. La citata sentenza 9839 del 2019 precisa che statuizione discende dal rilievo eminentemente processuale dell'art. 16 c.p.p.: da ciò l'applicazione del generale criterio tempus regit actum.

Una volta chiarito, alla stregua delle precisazioni che precedono, che tutte le otto indebite percezioni contestate al capo 2) devono intendersi di pari gravità ai fini della determinazione della competenza, non resta che ricorrere al criterio del **primo reato in ordine di tempo**. Ancora una volta, esso è la percezione, in data 20 maggio 2010, dei due accrediti di euro 150.000 e rispettivamente 14.000 sul conto corrente di **Roma**, via del Parlamento, indicati sopra ai punti 1) e 2).

In definitiva, sia che si consideri il reato sub 2) come reato permanente, sia che lo si "costruisca" come reato continuato, la competenza territoriale a conoscerne sembrerebbe appartenere al Tribunale di Roma.

La stessa conclusione sembra dover valere anche per il reato sub 3), che si è consumato con la corresponsione delle medesime utilità indicate per il reato sub 2).

* * *

In antitesi alle possibili soluzioni sin qui individuate si pongono almeno due diverse ricostruzioni, di cui è ora necessario trattare in sintesi.

SK

1) Nel respingere l'eccezione in esame, con ordinanza del 30.11.2021, il Giudice dell'udienza preliminare di questo tribunale, posta l'ineccepibile premessa che nella decisione sulla competenza deve aversi esclusivo riguardo alla contestazione formulata dal Pubblico Ministero, e dopo aver rammentato che -nel caso di specie- a un unico patto corruttivo sono seguite più corresponsioni di denaro o altre utilità, ha sostenuto che

"in questo caso la consumazione del reato si sposta nel tempo, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo, perché ogni prestazione approfondisce l'offesa al bene tutelato dalla fattispecie incriminatrice. La competenza territoriale, pertanto, va valutata con riferimento al luogo dell'ultima dazione/ricezione di denaro/utilità..."

luogo che nel caso di specie è situato nel circondario del tribunale di Torino (tale tesi non risulterebbe suffragata da alcuna recente pronuncia di legittimità).

2) Questo collegio non ignora, infine, che sull'argomento in esame esiste anche una pronuncia della Suprema Corte che ha adottato un approccio profondamente diverso. Ci si riferisce a C. Cass., Sez. 6a, sentenza n. 1616 del 16.4 / 25.5.1996, RV 204846, resa in tema di corruzione in attività giudiziaria asservita agli interessi di un determinato gruppo imprenditoriale.

In quello specifico caso la Corte ha affermato che la materiale dazione di somme di denaro può costituire "un semplice momento satisfattivo della complessiva vicenda", e per tale ragione il luogo della consegna sarebbe irrilevante ai fini della competenza territoriale, dovendosi invece fare riferimento, in consimili situazioni di fatto, alla sede delle società gestite dal gruppo imprenditoriale favorito dal pubblico ufficiale.

Applicando questa impostazione al presente caso, la competenza territoriale dovrebbe probabilmente radicarsi in Torino. A Torino, in ha infatti sede -secondo quanto indicato dal Pubblico Ministero al capo 2 dell'imputazione- la società amministrata da e destinataria dell'informazione interdittiva antimafia che, sempre secondo l'accusa, l'attività corruttiva del era diretta a far revocare.

Questo collegio esita, peraltro, a fare senz'altro applicazione del principio di diritto ora riassunto, soprattutto perché tale principio è stato affermato in anni ormai lontani e non risulta essere stato ribadito in sentenze più recenti, avendo piuttosto la Corte di Cassazione operato come si è più sopra evidenziato- un costante riferimento allo "statuto" del reato permanente.

B)

Gli sono addebitati complessivamente sette capi d'imputazione (1, 2, 3, 4, 6, 7 e 13), ma ha proposto eccezione di incompetenza territoriale soltanto per i capi 2) e 3), cioè i medesimi di cui già si è trattato con riferimento alla posizione.

Anche le argomentazioni sviluppate, sia oralmente in udienza, sia mediante memoria scritta,

sono le medesime evidenziate dalla difesa di cui già si è detto, onde ci si permette di fare rinvio a quanto osservato per il precedente imputato.

Si anticipa sin d'ora, inoltre, che la scelta di eccepire l'incompetenza soltanto per una parte delle imputazioni determina qualche ulteriore problema di cui si dirà infra.

Gli sono addebitati i capi 2), 3), 6) e 7). All'udienza preliminare (v. verbale ud. G.U.P. 23.11.2021) aveva assunto la seguente posizione: "Preliminarmente l'Avv. Alberto MITTONE, difensore di pur condividendo le osservazioni svolte dagli altri difensori in relazione alla competenza territoriale dei reati di cui ai capi 2) e 3), sottolinea la peculiarità della posizione del proprio assistito, il quale "entra in scena" solamente nel gennaio 2018, in relazione alla vicenda del regalo del tapis roulant, (...) MITTONE chiede pertanto che il giudice, in ogni caso, trattenga la competenza territoriale in relazione alla posizione di All'odierna udienza, invece, il difensore si è associato all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal difensore di e la chiesto che questo collegio, laddove non ritenga di rimettere gli atti alla Corte di Cassazione ex art. 24 bis c.p.p. trasmetta gli atti al tribunale di Roma. Pur trattandosi dunque di eccezione inammissibile in questa sede a norma dell'art. 21 commi 2 e 3 c.p.p. (non essendo stata proposta all'udienza preliminare), la posizione del verrà vagliata nel prosieguo a causa della sua evidente connessione con quella dei coimputati **D**) Gli sono ascritti i reati di cui ai capi 4) e 5), strettamente connessi tra loro, e per entrambi il difensore ha chiesto (sia al giudice per l'udienza preliminare, sia a questo collegio) che sia riconosciuta la competenza territoriale del Tribunale di Roma. (sottufficiale della Guardia di Finanza) la Al capo 4) sono contestate ad corruzione passiva (art. 319 c.p.) e a la la corruzione attiva (art. 321 c.p.) in relazione alla seguente vicenda: si sarebbe attivato sia per informare indebitamente dell'esistenza dell'informativa interdittiva antimafia cui si è già accennato sopra, sia per favorirne la revoca; in cambio avrebbe ricevuto dal svariati biglietti per manifestazioni canore e l'interessamento per un nuovo lavoro. Al capo 5) si addebita all' il reato di cui all'art. 326 c.p. commesso il 29.4.2015 di cui al capo precedente. con l'indebita rivelazione a ha sostenuto che tra questi due reati e quello di cui al capo Il difensore di 2) sussisterebbe connessione ex art. 12 lett. c) c.p.p., perché i reati sub 4) e 5) sarebbero stati commessi "per eseguire o occultare" l'illecito sub 2) (cfr. memoria depositata il 3.2.2023,

C)

* * *

pag. 2). Conseguentemente il giudice competente per il capo 2) -individuato dal difensore nel tribunale di Roma, per le ragioni già esposte più sopra- dovrebbe attrarre a sé anche la

competenza a conoscere dei due reati ora in esame.

Prima di valutare questa impostazione si reputa opportuno precisare quale sia la posizione di questo collegio in ordine al riconoscimento della connessione tra reati (e segnatamente della continuazione) da parte del giudice chiamato a decidere sulla competenza.

Se non ci si inganna, nella giurisprudenza di legittimità sono presenti due posizioni diverse.


Un primo orientamento, espresso da C. Cass. n. 12772 del 2019, impone al giudice di merito, chiamato alla preliminare decisione sulla competenza, un vero e proprio "obbligo di accertare l'identità del disegno criminoso tra più reati" (sent. cit., pag. 2). A sommesso avviso di questo collegio, siffatta impostazione finisce con l'imporre una anticipata valutazione di merito che non pare compatibile con la natura preliminare della pronuncia sulla competenza.

Questo collegio reputa perciò preferibile aderire all'altro orientamento (C. Cass., sent. n. 17458 del 2018) secondo cui, nell'ambito della decisione sulla competenza, è sufficiente che sia ravvisata "l'astratta configurabilità del nesso... ex art. 81 cpv. cod. pen.", con la conseguenza che "al riscontro della continuazione (è) sufficiente la presenza di plausibili elementi a suo sostegno, mentre ogni valutazione definitiva sul punto è rinviata alla decisione conclusiva del giudizio".

Ciò premesso, e tornando al tema della possibile connessione dei reati sub 4) e 5) con il reato sub 2), questo collegio non ravvisa alcuna ragione per cui si debba ritenere che le dazioni al mar. siano state effettuate "per eseguire od occultare" il delitto di corruzione nei confronti del sen. di cui al capo 2), come vorrebbe il difensore; vero è, invece, che -secondo la contestazione mossa dal P.M tra esisteva un rapporto corruttivo del tutto analogo a quello instaurato fra ed esso pure finalizzato alla revoca dell'interdittiva antimafia.
Se così è, tra i reati sub 4) e 5) e il reato sub 2) deve ravvisarsi -quanto meno in questa fase preliminare del processo- una forma di connessione diversa da quella indicata dal difensore, e precisamente la continuazione ex art. 12 lett. b) c.p.p. relativamente all'imputato quest'ultimo, per conseguire il medesimo obiettivo sopra precisato, avrebbe corrotto il sen. ed analogamente avrebbe fatto con il mar. Ad avviso di questo collegio, l'avere individuato un criterio di connessione diverso da quello proposto dal difensore non fa venire meno la ritualità dell'eccezione di incompetenza, che deve perciò essere comunque valutata; e questo collegio reputa che, laddove si riconosca la competenza territoriale del tribunale di Roma per il reato sub 2), tale competenza dovrebbe estendersi, a norma dell'art. 16 comma 1 c.p.p., anche ai connessi reati di cui ai capi 4) e 5) ora in esame; infatti il reato sub 4), benchè il capo d'accusa non precisi la data d'inizio della sua consumazione, sulla base della narrativa ivi contenuta deve intendersi commesso non prima dell'anno 2015, mentre il capo 2 risale, come si è visto, all'anno 2010 ed è perciò certamente anteriore.
Posta questa conclusione, deve prendersi atto di una situazione processuale piuttosto singolare: l'imputato invoca per il capo 4) (e il connesso capo 5) uno spostamento di competenza che il coimputato invoca, invece, non chiede (si è infatti evidenziato, poco sopra, che la difesa ha chiesto una declaratoria di incompetenza per i soli capi 2 e 3). Su questo tema (comune anche ad altra situazione) si tornerà nella parte conclusiva della presente ordinanza.

٦	_	`
ı	и.	1
	114	

A questo imputato è ascritto un elevatissimo numero di imputazioni: il capo 12), e pressochè tutti i capi da 14) a 86).
L'eccezione di incompetenza proposta oggi dal suo difensore attiene peraltro, per quel che qui rileva, al solo capo 12) (art. 319 c.p.): in esso si addebita a sovrintendente della Polizia di Stato, di essersi egli pure "messo a disposizione" di con due specifiche modalità: verificando se fossero in atto alcune intercettazioni telefoniche che al interessavano, e organizzando un incontro tra il e un magistrato () a cui l'imprenditore intendeva parlare della più volte citata informazione interdittiva antimafia. Il avrebbe poi compensato il per tali attivazioni con un numero imprecisato di biglietti per spettacoli vari e con la dazione di somme destinate alla sponsorizzazione della squadra di calcio della Polizia di Stato. La stessa vicenda, considerata nell'ottica del privato corruttore (art. 321 c.p.), è contestata al al capo 13).
Ad avviso del collegio, per questa vicenda valgono considerazioni del tutto analoghe a quelle già proposte con riferimento al mar. anche in questo caso il "nucleo unificante" sembra essere costituito dagli sforzi fatti dall'imputato per ottenere la revoca dell'interdittiva antimafia, dovendosi in tale obiettivo ravvisare quel disegno criminoso unitario che sta alla base delle condotte coinvolgenti -unitamente al sia il mar. sia il mar.
Per tale ragione, anche il reato di cui al capo 12) -e ad avviso del collegio pure lo speculare capo 13)- come già i reati sub 4) e 5), dovrebbero reputarsi attratti nella competenza territoriale del tribunale di Roma laddove quest'ultimo fosse ritenuto competente per il più risalente delitto sub 2).
* * *
Questo collegio ritiene infine necessario invocare l'intervento chiarificatore della Corte Suprema in relazione a un ultimo, spinoso punto, che viene in rilievo soltanto ove si reputi sussistente per il capo 2) la competenza del tribunale di Roma. In tal caso occorre infatti farsi carico della posizione dei coimputati o imputati di reati connessi che non hanno sollevato tempestive eccezioni di incompetenza o le hanno sollevate soltanto per una parte delle imputazioni. Siffatte situazioni sono le seguenti:
capi 2 e 3: oltrechè agli imputati competenza territoriale del tribunale di Roma, questi due capi sono ascritti anche a quale concorrente ex art. 110 c.p. La sua posizione è dunque connessa a quella dei restanti coimputati a norma dell'art. 12 lett. a) c.p.p. Peraltro il all'udienza preliminare del 23 novembre 2021, aveva espressamente chiesto di essere giudicato a Torino (vedi brano del verbale d'udienza sopra trascritto), rimarcando come la sua partecipazione alle vicende si fosse limitata alla consegna di un tapis roulant nell'anno 2018. Solo all'odierna udienza ha chiesto la trasmissione degli atti per competenza al tribunale di Roma. L'elenco delle dazioni corruttive che compare nei capi 2) e 3) dell'imputazione, in effetti, ascrive tutte le dazioni all'imputato e addebita al financia (unitamente al soltanto la dazione del tapis roulant (senza peraltro precisare in quale luogo sia
avvenuta);



La questione di fondo che si pone nella presente vicenda è perciò anche di stabilire la portata della manifestazione di volontà del singolo imputato in tema di competenza: se cioè egli abbia il potere di determinare a sua discrezione il quantum dello spostamento di competenza per connessione; ovvero se, una volta che egli abbia posto la relativa questione, il giudice del dibattimento -per il G.U.P. il tema si pone in maniera diversa- abbia il potere / dovere di darle una soluzione che si armonizzi con i principi del giudice naturale e di economia processuale, eventualmente anche travalicando i limiti espressi della richiesta di parte.

il tribunale, visto l'art. 24 bis c.p.p.,

CHIEDE

che la Suprema Corte di Cassazione voglia statuire:

A) se per i reati ascritti ai capi 2) e 3) agli imputati sia territorialmente competente il tribunale ordinario di Torino ovvero quello di Roma.

Nell'eventualità che la Suprema Corte ravvisi per i reati sub 2) e 3), ascritti agli imputati la competenza del tribunale ordinario di Roma, questo collegio chiede che la Suprema Corte di Cassazione voglia statuire:

B) se il tribunale di Roma sia competente a giudicare anche della posizione dell'imputato per i capi 2) e 3);

C) se il tribunale di Roma sia competente a giudicare anche della posizione dell'imputato per i capi 4) e 5);

D) se il tribunale di Roma sia competente a giudicare anche della posizione dell'imputato per il capo 12);

E) se il tribunale di Roma sia competente a giudicare della posizione dell'imputato anche per i capi 4) e 13).

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia trasmessa alla Suprema Corte di Cassazione in Roma unitamente agli atti necessari alla risoluzione della questione, come da separato indice.

Torino, 27 aprile 2023.

il presidente del collegio